

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 924 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Salvatore NOVELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore NOVELLI, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società SSDARL Rende Calcio 1968, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur non essendo tesserato per la SSDARL Rende Calcio 1968, presentato ai dirigenti di tale società il calciatore sig. Damiano Morgens Petruccelli accompagnandolo al provino insieme ad altri giovani calciatori, nonché per avere consegnato ai dirigenti della stessa compagine i documenti di tale calciatore necessari al suo tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Salvatore NOVELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore NOVELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò